

Schema di convenzione per la gestione in forma associata del canile intercomunale ubicato in Comune di Cossato, via per Castelletto Cervo, in località Area artigianale CO.IN.AR.CO.

L'anno

TRA

- Il Comune di..... rappresentato dal Sig. nato a il e domiciliato a.....presso la residenza municipale, avente sede in, Via, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore che agisce in esecuzione della delibera di Consiglio n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di..... rappresentato dal Sig. nato a il e domiciliato a.....presso la residenza municipale, avente sede in, Via, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore che agisce in esecuzione della delibera di Consiglio n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di..... rappresentato dal Sig. nato a il e domiciliato a.....presso la residenza municipale, avente sede in, Via, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore che agisce in esecuzione della delibera di Consiglio n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
-
-
-
-

PREMESSO CHE:

- La legge 14. 8.1991, n. 281, "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*", fa obbligo ai Comuni, singoli o associati, di realizzare, risanare e mantenere idonee strutture con funzione di canili pubblici per il ricovero ed il controllo medico veterinario dei cani vaganti rinvenuti, attuando idonei piani tesi al controllo delle nascite in funzione di prevenzione e contrasto del fenomeno del randagismo e, in generale, alla massima tutela e benessere degli animali;
- La Legge Regionale del Piemonte 26.7.1993, n. 34, "*Tutela e controllo degli animali da affezione*" ed il relativo regolamento di attuazione del 11.11.1993, n. 2, approvato con D.P.G.R. pari data n. 4359, ha ulteriormente confermato e specificato tali obblighi;
- In adempimento alle normative di cui sopra ed alle altre intervenute in materia, il Consorzio dei Comuni della Zona Biellese, ente costituito con decreto del Prefetto della Provincia di Vercelli n. 16856/Div. 2 del 19.5.1969, ai sensi dell'art. 156 dell'allora vigente T.U. 3.3.1934, n. 383, quale consorzio pubblico amministrativo volontario, ha realizzato e gestito per conto dei Comuni aderenti al Consorzio il canile pubblico intercomunale sito in Comune di Cossato, via per Castelletto Cervo, in località Area artigianale CO.IN.AR.CO., su terreno di proprietà del Comune di Cossato dallo stesso Comune concesso in uso gratuito al Consorzio;
- Con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio dei Comuni della Zona Biellese n. 1 del 21 aprile 2015, esecutiva ad ogni effetto di legge, è stato deciso lo scioglimento del suddetto

Consorzio ed avviato l'iter procedimentale di liquidazione dello stesso mediante nomina del liquidatore;

- In particolare, con la suddetta deliberazione consortile, è stato deliberato di provvedere in futuro a garantire la gestione del suddetto canile pubblico intercomunale in forma associata mediante convenzionamento tra i Comuni della provincia di Biella ed al contempo è stato conferito al liquidatore nominato il mandato di garantire la continuità della gestione del canile pubblico sino alla creazione del modello convenzionale prefigurato;
- Ravvisata la necessità di dare avvio alla nuova forma gestionale del canile pubblico e dei relativi servizi connessi, garantendone la continuità gestionale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dell'art. 4 della Legge 14.8.1991, n. 281 e dell'art. 7 della Legge Regionale del Piemonte 26.7.1993, n. 34, ha per oggetto la gestione in forma associata del canile intercomunale ubicato in Comune di Cossato, via per Castelletto Cervo, in località Area artigianale CO.IN.AR.CO. In particolare mediante l'attività del canile i Comuni associati assicurano lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) Ricovero cura e custodia dei cani vaganti, rinunciati o affidati ai Comuni associati secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.
 - b) Accalappiamento degli animali in pronto intervento 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi su richiesta delle amministrazioni comunali o Autorità competenti.
 - c) Custodia dei cani recuperati nei territori dei Comuni convenzionati, per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento ad eventuali richiedenti.
 - d) Custodia dei cani morsicatori ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 320/54, su disposizione del competente Servizio Veterinario per il periodo di osservazione previsto dalle norme vigenti.
 - e) Custodia di animali sottoposti a sequestri disposti da Autorità Giudiziarie.
 - f) Custodia di cani detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti.
 - g) Servizio di pronto soccorso e recupero di cani feriti e coinvolti in incidenti stradali 24 ore su 24 su richiesta delle amministrazioni comunali o dei Comandi di Polizia Municipale o Autorità competenti.
 - h) Assistenza veterinaria.
 - i) Recupero, trasporto e smaltimento di carcasse di animali d'affezione su richiesta dell'Amministrazione Comunale o dei comandi di Polizia Municipale o Autorità competenti.
 - j) Gestione del canile intercomunale.
 - k) Ogni altra funzione, servizio e/o attività, ritenuta strettamente attinente e/o complementare a quelle afferenti la gestione del canile associato, approvate e disposte dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 2 (Ambito territoriale)

1. Il diritto di usufruire del canile intercomunale e dei relativi servizi associati compete solo ed esclusivamente agli Enti aderenti alla presente convenzione.

Art. 3
(Finalità)

1. La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato dei servizi oggetto della presente convenzione attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali e finanziarie necessarie per assicurare i servizi, uniformando i processi, i comportamenti e le metodologie di intervento.
2. La gestione associata del canile intercomunale costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.

Art. 4
(Comune Capofila e deleghe)

1. Il Comune di Biella viene individuato quale "Comune capofila" e viene espressamente delegato a svolgere tutte le funzioni amministrative e contabili necessarie alla gestione del canile, alle procedure di affidamento lavori, servizi, forniture, ivi comprese le attività di stazione appaltante, nel rispetto di quanto contenuto nella presente convenzione.
2. Le suddette funzioni sono ulteriormente specificate ed eventualmente integrate dalla Conferenza dei Sindaci.
3. Resta in capo al Comune di Cossato la competenza degli atti autorizzativi, permessi, titoli tecnici relativi agli interventi di manutenzione, adeguamento e/o miglioria del canile associato.
4. Restano in capo ai singoli Comuni le attività non previste nel presente articolo e non attribuite dalla Conferenza dei Sindaci al Comune capofila.

Capo II
Organizzazione e funzionamento della gestione associata

Art. 5
(Regolamento di gestione del canile intercomunale e dei servizi associati)

1. Il Comune Capofila, previo parere della Conferenza dei Sindaci, approva il Regolamento di gestione del canile intercomunale e dei servizi associati e le sue modifiche.
2. Nelle more dell'approvazione del suddetto regolamento restano in vigore le modalità di gestione da ultimo stabilite con il gestore del canile intercomunale, l'associazione di volontariato Animali Solo per Amore (ASPA), con sede in Biella, con la convenzione stipulata il 14 luglio 2014 e successivi rinnovi.

Art. 6
(Modalità di gestione dei servizi associati)

1. La gestione del canile intercomunale e dei connessi servizi associati è svolta mediante concessione a terzi.
2. L'affidamento a terzi è effettuato in via prioritaria e preferenziale mediante convenzionamento con associazioni o enti aventi finalità di protezione degli animali, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 3.7.2017, n. 117, recante: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", in conformità con le disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.

Art. 7
(Attività di direzione e vigilanza)

1. I compiti di programmazione, indirizzo e controllo del servizio associato sono svolti dalla Conferenza dei Sindaci degli enti convenzionati.
2. La Conferenza nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco del Comune Capofila, determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento, fatto salvo quanto per la stessa già disposto con la presente convenzione.
3. In particolare, la Conferenza, entro il trenta settembre di ogni anno per l'anno successivo, su relazione del dirigente/responsabile del Comune Capofila a ciò preposto, determina la quota di contribuzione a carico di ogni Comune e gli stanziamenti di entrata e di spesa che il Comune Capofila deve prevedere nel proprio bilancio per lo svolgimento dei servizi associati, determinando anche gli obiettivi gestionali da conseguire.
4. Alla Conferenza dei Sindaci possono partecipare con funzioni consultive e di assistenza, il dirigente/responsabile di cui al precedente comma 2, gli altri dirigenti/responsabili preposti ai servizi associati ed i Segretari comunali dei Comuni convenzionati, al fine di formulare proposte programmatiche e tecnico-consultive sugli obiettivi da perseguire nello svolgimento del servizio associato.
5. Le funzioni di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione spettano alla Conferenza dei Sindaci, sulla base della relazione di cui al comma 3.

Capo III
Rapporti tra enti convenzionati

Art. 8
(Rapporti finanziari e garanzie)

1. I Comuni aderenti alla convenzione versano una quota annua necessaria per lo svolgimento dei servizi associati. Tale quota è definita dalla Conferenza dei Sindaci nei termini indicati all'art. 7.
2. La quota annua a carico di ciascun Comune è determinata in relazione al numero degli abitanti del comune al 31 dicembre dell'anno precedente secondo la seguente formula:

$$Q = (Ps : Tab) \times Abc$$

Dove:

Q: è la quota annua a carico di ciascun Comune;

Ps: è la previsione di spesa annua complessiva della gestione dei servizi associati;

Tab: è la somma degli abitanti di tutti i Comuni associati;

Abc: è il numero degli abitanti di ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. La quota annua come sopra stabilita è conguagliata con le eventuali economie di spesa accertate a chiusura dell'anno precedente.
4. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza al Comune Capofila entro il 30 giugno di ogni anno.
5. La quota relativa alla gestione associata è riferita alle spese per la gestione ordinaria del canile e dei servizi associati, comprensiva di tutte le competenze previste per la manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature facenti parte del canile stesso. Gli eventuali interventi straordinari che potranno risultare necessari per la struttura saranno

promossi dalla Conferenza dei Sindaci con separati e tempestivi atti d'intesa tra gli Enti associati.

6. Ai fini del precedente comma si considerano ordinarie le spese di manutenzione, gli acquisti e gli investimenti di importo non superiore ad € 5.000 al netto di oneri fiscali.

Art. 9
(Durata della convenzione)

1. La durata della convenzione è stabilita in anni dieci dalla data della sua stipula.
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, o prorogata per egual periodo o per periodo inferiore.

Art. 10
(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)

1. Il recesso del Comune aderente è comunicato alla Conferenza dei Sindaci entro il 30 giugno e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione. Qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.
2. Il recesso è annotato a cura del Sindaco del Comune capofila in calce all'originale della presente convenzione o su foglio aggiunto allegato alla stessa e reca gli estremi del Comune che recede, la relativa deliberazione consiliare di recesso assunta dallo stesso e la data di effetto del recesso.
3. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione.
4. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata, o a seguito di recesso dalla suddetta della maggioranza dei Comuni aderenti, o a seguito di scioglimento. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Art. 11
(Adesione successiva di altri Comuni alla convenzione)

1. E' sempre consentita la successiva adesione alla presente convenzione da parte degli altri Comuni della provincia di Biella.
2. L'adesione avviene mediante approvazione della presente convenzione da parte dei rispettivi Consigli comunali dei Comuni interessati ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo all'adozione della deliberazione di adesione e sottoscrizione del relativo atto di adesione da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti.
3. L'adesione è annotata a cura del Sindaco del Comune capofila all'originale della presente convenzione mediante allegazione alla stessa dell'atto di adesione a firma del Sindaco del Comune aderente.
4. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Art. 12
(Modifiche della convenzione)

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi di tutti gli enti convenzionati.
2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere proposte alla Conferenza dei Sindaci.
3. Il recesso di un Comune convenzionato o l'adesione di altri Comuni alla presente gestione associata non comportano la modifica della convenzione, fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11.

Art. 13
(Beni e strutture)

1. Per l'esercizio della gestione associata il Comune di Cossato conferisce il terreno sul quale insiste il canile pubblico intercomunale, con tutte gli immobili e le attrezzature che lo costituiscono, per tutta la durata della presente convenzione.
2. Ulteriori beni destinati al servizio associato, rispetto a quelli di cui al comma 1, possono essere acquistati pro quota in comproprietà da tutti i Comuni partecipanti ovvero da un singolo Comune e conferiti all'associazione, secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei Sindaci.
3. I beni sono convenzionalmente conferiti a valore zero. Al momento dello scioglimento della convenzione, detti beni verranno restituiti ai Comuni che li hanno conferiti.
4. Dei beni destinati alla gestione associata delle funzioni e servizi di cui alla presente convenzione sarà redatto apposito inventario che verrà aggiornato periodicamente dal Comune capofila.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 14
(Norme transitorie)

1. Al fine di consentire la più ampia adesione alla presente convenzione da parte di tutti i Comuni della Provincia di Biella e dare continuità alla gestione del servizio pubblico del canile intercomunale del Consorzio dei Comuni della Zona Biellese, in sede di prima applicazione della presente convenzione e non oltre il 31 dicembre 2018, i restanti Comuni già aderenti al suddetto Consorzio non ancora associati possono avvalersi delle strutture e dei servizi associati di cui alla presente convenzione alle medesime condizioni economiche dei Comuni associati, mediante accordo da stipularsi con il Comune capofila.
2. Per l'anno 2018 la quota per la gestione del canile intercomunale e dei connessi servizi a carico di ogni comune associato con la presente convenzione o già aderente al Consorzio dei Comuni della Zona Biellese è stabilita in € 1,00 per abitante al 31 dicembre 2017.

Art.15
(Subentro)

1. Dalla data di stipula della presente convenzione cessa la gestione dei servizi associati da parte del Consorzio dei Comuni della Zona Biellese ed il Comune capofila subentra nei rapporti con l'attuale concessionario sino alla scadenza della relativa convenzione in atto.

Art. 16
(Disposizioni in materia di privacy)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. I trattamenti dei dati sono effettuati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* (in S.O. n. 123 alla G.U. 29 LUGLIO 2003, n. 174), integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"* (in G.U. 4 settembre 2018 n. 205) e sono finalizzati unicamente alla completa esecuzione dei procedimenti e dei processi gestiti in attuazione della presente Convenzione, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari vigenti.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti e trattati dal Comune capofila per le finalità della presente convenzione.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 17
(Disposizioni finali)

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.